

Circolare Area Legale del 03/07/2020

SPECIALE PRIVACY

ADEMPIMENTI PRIVACY PER LE AZIENDE IN PERIODO DI COVID-19

Gentili Clienti,

con la presente Circolare affrontiamo alcune tematiche relative al trattamento dei dati da parte delle aziende in periodo di Covid-19.

SPECIALE PRIVACY – ADEMPIMENTI PRIVACY PER LE AZIENDE IN PERIODO DI COVID-19

1. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Raccolta di questionari relativi agli ultimi spostamenti e all’esposizione al rischio Covid-19
2. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Verifica della temperatura all’ingresso del luogo di lavoro
3. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Sorveglianza sanitaria, trattamento dei dati relativi a patologie pregresse ed esposizione al rischio Covid-19 dei lavoratori
4. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Gestione contagio in azienda
5. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Attività di controllo connesse allo svolgimento di attività in *smart working*
6. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Ulteriori e diversi trattamenti
7. TRATTAMENTI DI DATI DI FORNITORI, VISITATORI, CLIENTI – Raccolta di questionari relativi agli ultimi spostamenti, allo stato di salute, all’esposizione al rischio Covid-19
8. TRATTAMENTI DI DATI DI COLORO CHE ENTRANO ALL’INTERNO DEI LOCALI AZIENDALI IN QUALITA’ DI FORNITORI, VISITATORI, CLIENTI – Verifica della temperatura all’ingresso dei locali
9. TRATTAMENTO DI DATI PER SERVIZI OFFERTI PRESSO IL DOMICILIO DEL CLIENTE – Divieti e precauzioni stabilite dalla legge

1. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Raccolta di questionari relativi agli ultimi spostamenti e all’esposizione al rischio Covid-19

Sulla base delle norme in vigore e delle indicazioni fornite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è lecito chiedere ai dipendenti se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive a COVID-19 o se nel medesimo periodo sono transitate in zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (c.d. zone rosse).

Occorre, tuttavia, astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata (ad esempio, non chiedere informazioni ulteriori sui familiari).

È necessario fornire ai dipendenti un’informativa tramite mail o consegnandone copia cartacea e comunque rendere sempre disponibile l’informativa all’ingresso del luogo di lavoro e/o sulla intranet aziendale. La base giuridica dell’informativa è l’adempimento degli obblighi di legge, mentre la finalità del trattamento è la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e la prevenzione della diffusione del Covid-19.

È necessario, inoltre:

- istruire tutto il personale coinvolto nella raccolta e nel successivo trattamento dei dati alla riservatezza degli stessi;
- garantire la riservatezza di coloro che risultino avere sintomi o essere positivi alla COVID-19 comunicando lo stato di salute solo laddove necessario per garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- coinvolgere sempre nelle decisioni il Data Protection Officer se nominato o i responsabili privacy interni della funzione risorse umane;
- limitare i tempi di conservazione dei dati raccolti.

2. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Verifica della temperatura all’ingresso del luogo di lavoro

Sussiste un divieto generale di registrare la temperatura rilevata. E', tuttavia, possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura prevista dalla legge (in Italia 37,5° C) se necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.

È necessario, inoltre, garantire la riservatezza di coloro che risultino avere una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi.

Occorre anche fornire un’informativa, anche in forma orale e sintetica: al fine di evitare complicazioni procedurali è opportuno rendere l’informativa cartacea disponibile all’ingresso del luogo di lavoro, nonché istruire opportunamente il personale coinvolto, al fine di minimizzare i rischi connessi al trattamento di dati personali. L’opzione migliore è quella di rivolgersi a personale medico o paramedico di riferimento, anche esterno all’azienda.

Il periodo di conservazione dei dati, infine, deve essere il più possibile limitato.

3. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Sorveglianza sanitaria, trattamento dei dati relativi a patologie pregresse ed esposizione al rischio Covid-19 dei lavoratori

Il datore di lavoro tratta i dati relativi alla salute solo se previsto da una norma specifica, altrimenti tali dati vengono trattati dal medico competente che deve limitarsi a comunicare il giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni stabilite come misura di lavoro.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, il medico competente o, laddove non sia presente, l’INAIL procede alle visite e a comunicare al datore di lavoro l’idoneità del lavoratore.

È possibile coinvolgere il medico competente in percorsi di sorveglianza sanitaria anche al fine di disporre lo svolgimento di test sierologici tra i dipendenti.

È possibile, infine, ipotizzare che il datore di lavoro inviti/sponsorizzi il ricorso al test, secondo ipotesi da valutare di volta in volta e in ogni caso il datore di lavoro non potrà conoscere i risultati dei test.

4. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Gestione contagio in azienda

Le ricerche in ordine al tracciamento dei contagi sono un compito proprio dell'autorità sanitaria e della protezione civile. Il datore di lavoro, pertanto, ha limitate possibilità in questo senso da valutare caso per caso.

Sicuramente il datore di lavoro:

- deve garantire la dignità del contagiato;
- deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi;
- NON deve comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i dati relativi ai contagiati.

5. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Attività di controllo connesse allo svolgimento di attività in *smart working*

Dell'eventuale attivazione di forme di controllo della prestazione resa in remoto, il datore di lavoro deve fornire apposita previa informativa al personale.

Le forme di controllo dovranno, in ogni caso, rispettare l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e le norme in materia di trattamento dei dati personali.

6. TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI – Ulteriori e diversi trattamenti

Accertamenti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dai Protocolli in vigore devono essere valutati molto attentamente con il coinvolgimento del Data Protection Officer ove nominato, ma anche del medico competente, del responsabile per la sicurezza dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali svolgendo eventualmente anche una valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

7. TRATTAMENTI DI DATI DI FORNITORI, VISITATORI, CLIENTI – Raccolta di questionari relativi agli ultimi spostamenti, allo stato di salute, all'esposizione al rischio Covid-19

Valgono, *mutatis mutandis*, tutte le raccomandazioni indicate per i lavoratori.

Nel caso di ristoranti, stabilimenti balneari, servizi alla persona, piscine, palestre i dati di prenotazione/ingresso dei clienti devono essere conservati per un periodo di 14 giorni.

8. TRATTAMENTI DI DATI DI COLORO CHE ENTRANO ALL'INTERNO DEI LOCALI AZIENDALI IN QUALITÀ DI FORNITORI, VISITATORI, CLIENTI – Verifica della temperatura all'ingresso dei locali

Valgono, *mutatis mutandis*, tutte le raccomandazioni indicate per i lavoratori.

I dati non dovrebbero essere registrati, salvo vi siano specifiche esigenze in tal senso.

9. TRATTAMENTO DI DATI PER SERVIZI OFFERTI PRESSO IL DOMICILIO DEL CLIENTE – Divieti e precauzioni stabilite dalla legge.

La temperatura corporea quando associata all'identità di una persona costituisce dato personale. Se è vero che nel nostro ordinamento il Garante ha acconsentito (considerato il periodo di emergenza) al datore di lavoro di registrare il superamento della soglia di temperatura corporea stabilita dalla legge (37,5 ° C) dei propri dipendenti, fornitori, clienti e visitatori all'ingresso dei locali del datore di lavoro, il medesimo trattamento non è ad oggi consentito se il lavoro deve essere svolto a casa del cliente o al domicilio di terzi. In quest'ultimo caso la rilevazione della misura corporea del cliente, seppur solo limitata al superamento della soglia di legge (in Italia 37,5° C), costituisce una violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.

Ciò nondimeno, le precauzioni per la sicurezza sanitaria di chi svolge il servizio presso il domicilio del cliente e del cliente medesimo debbono essere garantite. Si raccomanda, pertanto, la redazione di apposite informative sui comportamenti da seguire al fine di garantire la sicurezza del cliente e dei propri operatori.

Per ulteriori chiarimenti e necessità di assistenza in materia di privacy e GDPR è possibile rivolgersi all'Area Legale dello Studio scrivendo a nsalvarani@tcapartners.it e sversace@tcapartners.it.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it